CAMERA DEI DEPUTATI N. 2904

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, MANCINI VINCENZO, SAPIENZA, ANSELMI, ANTONUCCI, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHI, BORRUSO, CIMMINO, FOTI, LOIERO, NUCCI MAURO, PISICCHIO, RIGHI, SCOTTI VINCENZO, TEALDI

Presentata il 22 giugno 1988

Rivalutazione delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e massimali retributivi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema del limite massimo di retribuzione pensionabile nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è stato oggetto di diversi interventi del legislatore nel 1982, nel 1985 e, più recentemente, con la legge 11 marzo 1988, n. 67, finanziaria per il 1988. Ed è, anzi, con solo quest'ultima legge che si è data una nuova disciplina che ha radicalmente modificato la preesistente normativa, consentendo ai lavoratori assicurati con retribuzioni superiori al limite massimo di ottenere un sia pure parziale vantaggio dai contributi versati. Le precedenti modifiche si erano, invece, limitate ad aumentare i massimali retributivi, portandoli dapprima a 18 e poi a 32 milioni annui, e ad indicizzare, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, tali importi, cosiché dal 1° gennaio 1988 il massimale ha raggiunto il valore di lire 38.725.000 l'anno.

Con l'articolo 21 della legge finanziaria 1988 si è affrontato il problema nella sua complessità e si è adottata una scelta che: da un lato, conferma che la contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione effettiva lorda, senza alcun limite; dall'altro lato, stabilisce una scala di calcolo della pensione gradualmente decrescente (dal due all'uno per cento) senza alcun limite massimo di retribu-

zione pensionabile. In questo modo si sono contemperate le esigenze di solidarietà del sistema con la necessità di garantire al lavoratore una pensione collegata all'intera retribuzione.

Naturalmente questa innovazione ha trovato in un primo momento attuazione solo a decorrere dal 1° gennaio 1988, lasciando fuori le pensioni già liquidate, per le quali occorre ora intervenire.

La nostra proposta è di estendere il nuovo sistema alle pensioni liquidate nel periodo dal 1971 (introduzione del « tetto » di retribuzione pensionabile) al 1987, applicando le diverse percentuali previste dall'articolo 21 nella legge n. 67 del 1988 alle retribuzioni in essere alla data del pensionamento.

Una soluzione completa del problema dovrebbe, per la verità, prevedere anche la rivalutazione dei massimali retributivi vigenti negli anni scorsi. Ma i costi dell'operazione assorbirebbero una quota troppo elevata della somma stanziata nella legge finanziaria per la rivalutazione delle pensioni, condizionando altri non meno giusti ed urgenti provvedimenti. Di qui la proposta che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento, nella fiducia di una sua tempestiva approvazione per venire incontro alle giuste esigenze di tanti pensionati che, dopo aver contribuito sulla intera retribuzione percepita, si sono visti liquidare la pensione entro i modesti limiti in vigore negli anni scorsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1971 e il 31 dicembre 1987, sono riliquidate, a domanda, secondo le disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento al limite massimo di retribuzione pensionabile vigente alla data di decorrenza stessa.

2. La pensione, riliquidata ai sensi del comma 1 ed incrementata delle rivalutazioni di cui la pensione in godimento ha già beneficiato, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, liquidati con decorrenza successiva alla data del 31 maggio 1981. Agli effetti della riliquidazione delle pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1988 e lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.